



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Prot. Gen. N. 20210069581 Data 01-12-2021**Codice e Num. Det. DDAP2 - 1005 - 2021****OGGETTO**

RINNOVO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 10 E 19 DELLA LEGGE REGIONALE N. 23 DATATA 17/11/2016 E S.M.I., DELL'AUTORIZZAZIONE VIGENTE PER LA COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA IN LOCALITA' CASCINA BORIO NEL COMUNE DI CASSINE ESERCITA DALLA DITTA ALLARA S.P.A. - POS. M0572A.

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Addì 1 dicembre 2021, il sottoscritto Ing. Paolo Platania nella sua qualità di Dirigente ad interim della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Alessandria;

VISTI

la legge 241/1990 e s.m.i. recante ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza;

l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per quanto attiene alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

l'art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria;

la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 102/40029 del 17.04.2013 con la quale è stato modificato il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi parte I° - Regolamento e Organizzazione;

il Decreto del Presidente della Provincia n. 41-14095 del 05.03.2020 e s.m.i. di approvazione della nuova macrostruttura dell'ente;

il Decreto del Presidente della Provincia n. 121/39763 del 30/07/2020 con il quale è stato approvato il secondo aggiornamento dell'assetto organizzativo dell'Ente ed il successivo Decreto del Presidente della Provincia n. 60/22658 del 15/04/2021 con il quale è stato approvato il terzo aggiornamento della macrostruttura dell'Ente;

L PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 145/54288 del 13.09.2021 ad oggetto: *"Attribuzione incarico ad interim Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale all'Ing Paolo Platania, Dirigente dell'Ente"*;

l'Ordine di Servizio OSAP2 4 2020 Prot. Gen. 23380 del 29.04.2020 per definizione assetto organizzativo interno, collocazione personale e assegnazione specifiche responsabilità.

la L.R. n. 44 del 26/04/2000 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, ed in particolare gli articoli 36 e 50;

la L.R. 17/11/2016 n. 23 ad oggetto *"Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave"* e s.m.i.;

il regolamento regionale n. 11/R del 2/10/2017 recante: *"Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive"*;

la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 17-8699 del 5/04/2019, ad oggetto: *"Art. 33 della L.R. 23/2016. Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fideiussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fideiussorie"*;

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 datato 07/09/2010, per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, il quale prevede che lo stesso diventi l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26/03/2010 n. 59;

PREMESSO CHE:

- con la deliberazione della Giunta Comunale di Cassine n. 12 del 17/03/2016 è stato approvato, ai sensi della L.R. 69/1978, la modifica dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Borio nel Comune di Sezzadio (AL), a favore della ditta Allara S.p.a., avente sede legale in Casale Monferrato, strada Frassineto Po 42, Partita IVA 00414250068 e legale rappresentante il signor Balbo Giuseppe;
- con la determinazione dirigenziale della Provincia di Alessandria n. 279 del 25/07/2018 è stato disposto, ai sensi degli articoli 10 e 19 della L.R. 23/2016, il rinnovo dell'autorizzazione sopra citata, sino al 24/06/2020;
- lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cassine, con nota acquisita agli atti con prot. n. 33242 del 26/06/2020, ha trasmesso l'istanza presentata dalla ditta Allara s.p.a. al fine di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione per la coltivazione della cava in oggetto indicata;
- con nota prot. n. 32602 del 24/06/2020 si è provveduto alla convocazione della conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/1990 e dell'art. 29 della L.R. 23/2016, fissando il termine per la presentazione dei pareri da parte delle amministrazioni coinvolte entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;

- il verbale della conferenza dei servizi e le prescrizioni per il rinnovo dell'autorizzazione sono agli atti della pratica;
- l'intervento autorizzato interessa un'area sottoposta al vincolo paesistico-ambientale di cui all'art. 142 del Decreto Legislativo 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c);
- il Comune di Cassine con atto n. 07/2021 datato 26/10/2021, ha rilasciato l'autorizzazione ai sensi della L.R. 32/2008, art. 3, comma 2, per la realizzazione dei lavori di recupero ambientale della cava, sotto l'osservanza delle prescrizioni indicate dalla Commissione Locale per il Paesaggio e dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo;
- l'art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020, come modificato dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 di conversione del Decreto Legge 125/2020, prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 conservino la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

CONSIDERATO CHE:

- le posizioni espresse nella conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona sono favorevoli al rinnovo dell'autorizzazione, con prescrizioni;
- sulla base della documentazione agli atti, dell'istruttoria della pratica e dei pareri acquisiti non sussistono elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;
- la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti.

Dato atto che il Dirigente Responsabile dichiara il presente provvedimento conforme alle vigenti norme di Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti,

DETERMINA

- a) di autorizzare ai sensi degli articoli 10 e 19 della Legge Regionale n. 23 datata 17/11/2016 e s.m.i. il rinnovo dell'autorizzazione vigente per la coltivazione ed il recupero della cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Borio in capo alla ditta Allara S.p.a., avente sede legale in Casale Monferrato (AL), strada per Frassineto Po 42, Partita IVA 00414250068 e legale rappresentante il signor Balbo Giuseppe, per anni 5 (cinque), sino alla data del 24/06/2025;
- b) di vincolare l'autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:
 1. *Adempimenti in attuazione di disposti normativi specifici.*
 - 1.1. Il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, alla Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato dovrà inviare al Settore regionale competente il "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il "D.S.S. Coordinato";
 - 1.2. siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 38 della L.R. 23/2016 in materia di polizia mineraria ed i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;

- 1.3. l'area di cava sia completamente recintata con rete metallica di altezza non inferiore a 2 metri e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R.;
 - 1.4. durante la coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
 - 1.5. tutte le potenziali sorgenti di polveri dovranno essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi dovranno essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in cantiere a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
 - 1.6. per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi chiusi;
 - 1.7. dovranno essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
 - 1.8. dovrà essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area;
 - 1.9. si dovranno adottare tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959;
 - 1.10. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
 - 1.11. eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 152/06);
 - 1.12. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione assunta ai sensi del D.lgs. 42/2004 e della L.R. 32/2008;
2. *Prescrizioni tecniche ai fini della coltivazione di cava:*
- 2.1. siano mantenuti capisaldi quotati in numero non inferiore a quattro, in posizione idonea a consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo e la materializzazione dei lotti di coltivazione;
 - 2.2. nessun lavoro di coltivazione e di riempimento del sito di cava dovrà essere eseguito al di fuori delle aree di cui ai mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Cassine al Foglio n. 14 pp.cc. 107 (parte) – 108 (parte) – 109 (parte) nonché a quote inferiori al valore assoluto 99,50 metri così come riportato negli elaborati grafici di progetto;
 - 2.3. durante la coltivazione siano mantenute le distanze previste dall'art. 891 del Codice Civile, salvo specifico assenso da parte dei proprietari confinanti;
 - 2.4. i lavori non dovranno assolutamente interessare l'area compresa entro la fascia di 150 metri dal fiume Bormida, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 42/04;
 - 2.5. le operazioni di riempimento del sito di cava dovranno procedere secondo i lotti di progetto al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
 - 2.6. la profilatura delle scarpate nella configurazione di scavo dovrà presentare inclinazione non superiore a 30° sessagesimali con materiale in posto, senza riporto di materiali rimaneggiati;
 - 2.7. la realizzazione dei lavori progettualmente contemplati dovrà procedere per fasi successive, come indicato in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
 - 2.8. la gestione dei rifiuti di estrazione dovrà avvenire come indicato nel Piano di gestione approvato

dalla Regione Piemonte con nota prot. 715/A1906A datata 18/01/2017 e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2008;

- 2.9. ai sensi del comma 5 bis dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008 il titolare dell'attività estrattiva dovrà tenere un apposito registro delle quantità estratte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi generati dall'attività stessa;
 - 2.10. la realizzazione dell'intervento dovrà essere effettuata per il resto come da progetto presentato per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo;
 - 2.11. il trattamento dei materiali di cava dovrà essere realizzato secondo le modalità indicate in progetto; il prelievo e lo scarico delle acque di lavaggio dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive della Città di Novi Ligure con provvedimento n. 13/2018 del 25/06/2018, a seguito della determinazione dirigenziale di adozione AUA della Provincia di Alessandria n. 182 del 19/06/2018;
 - 2.12. il Titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della L.R. 23/2016 è tenuto a:
 - effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 dicembre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno una volta per anno solare e deve essere trasmesso alla Regione o alla Provincia ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo;
 - presentare entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sui lavori svolti, la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della L.R. 23/2016. Tale dichiarazione deve esser resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;
 - corrispondere, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla specifica deliberazione, l'importo per l'Onere per il diritto di escavazione proporzionale ai metri cubi di materiale utile estratto;
3. *Prescrizioni tecniche ai fini del recupero ambientale:*
- 3.1. la coltre di terreno vegetale della potenza media di 30 centimetri precedentemente accantonata nelle immediate vicinanze dello scavo deve essere rimessa a dimora non appena possibile dopo le operazioni di riempimento;
 - 3.2. dopo la coltivazione, lo scavo dovrà essere parzialmente ritombato mediante il riporto dei limi di lavaggio provenienti dall'impianto di trattamento di proprietà della ditta esercente, sino a raggiungere le quote indicate nell'elaborato progettuale n. 2, "Planimetria stato finale" allegato all'istanza;
 - 3.3. dopo il ritombamento dovrà essere messo a dimora il terreno vegetale di cui al punto 3.1., precedentemente accantonato;
 - 3.4. i lavori di recupero dei singoli lotti dovranno essere realizzati secondo le previsioni progettuali ed in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di cava relativi ai lotti stessi;
 - 3.5. in tutto il sito interessato dall'intervento è vietato ogni utilizzo agricolo del suolo;
 - 3.6. siano effettuati gli impianti di specie arboree ed arbustive previste in progetto. Negli impianti siano adottati i sestri d'impianto e le modalità previste in progetto, con l'accortezza di alternare tra loro le specie al fine di creare quinte verdi di diversa altezza e macchie di colore;
 - 3.7. tutte le piante dovranno essere messe a dimora seguendo le modalità di esecuzione previste nel progetto e comunque secondo le buone norme della tecnica agronomico-forestale;
 - 3.8. la messa a dimora delle piantine dovrà avvenire in stagioni favorevoli al vegetativo dei postimi, quali la primavera o l'autunno;
 - 3.9. negli impianti dovranno essere utilizzate piante provenienti da vivaio di altezza fuori terra di almeno 1,00 – 1,50 metri per le specie arboree e di almeno 0,50 -1,00 metri per le specie arbustive;
 - 3.10. dovranno essere eseguite tutte le operazioni di preparazione per le successive semine e/o piantagioni (lavorazioni, ammendamenti, concimazione, ecc.);
 - 3.11. nelle operazioni di recupero ambientale si dovrà assicurare l'approvvigionamento di terra vegetale

in quantità tale da essere utilizzata immediatamente, limitando al massimo i tempi di stoccaggio sul sito, al fine di contenere la possibilità di eventuale contaminazione con semi di specie alloctone invasive potenzialmente presenti nell'intorno di cava;

- 3.12. negli interventi di recupero ambientale dovrà essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D.M. n. 86 del 19/04/99, al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
 - 3.13. entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti e completati anche i residui lavori di recupero ambientale;
 - 3.14. qualora sia accertata la mancanza od insufficienza delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Provinciale attuerà quanto previsto dall'art. 32 della L.R. 23/2016 dando corso, qualora il titolare risulti ancora inadempiente, alle procedure per la revoca dell'autorizzazione e alla contestuale escussione della fideiussione presentata;
 - 3.15. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti dovranno essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale, qualora successive, onde consentire all'Amministrazione la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.
4. *Prescrizioni generali:*

- 4.1. in esecuzione del disposto dell'art. 33 della l.r. 23/16, l'importo totale della fidejussione o garanzia bancaria/assicurativa è fissato in euro 1.217.932,00 (unmilione duecentodiciassettemilanovecentotrentadue/00)

Tale importo, in accoglimento del criterio di riduzione pari al 10% fissato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 17-8699 del 05/04/2019, da attuarsi in presenza di Certificazione UNI EN ISO 14001, documentata dalla ditta con Certificato n. IT305441 versione 1 datato 06/04/2021 avente scadenza il 25/04/2024, si riduce ad euro 1.096.138,80 (unmilione novantaseimilacentotrentotto/80). Ai fini dello svincolo della polizza fidejussoria, deve essere presentata domanda all'Amministrazione competente corredata da una planimetria dei luoghi con le sezioni significative.

Qualora siano state apportate modifiche derivanti dall'applicazione di disposti ai sensi del D.P.R. 128/59 o per esigenze realizzative non prevedibili in sede progettuale, occorre che unitamente alla suddetta domanda sia presentata una specifica relazione che riporti le variazioni rispetto al progetto approvato e le motivazioni di tali variazioni.

E' comunque salvaguardata la facoltà di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.

- 4.2. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
 - a) estinzione solo a seguito d'assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario. La durata della fidejussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale che non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive;
 - b) esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - c) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- d) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.
- 4.3. La cauzione sopra indicata è da ritenersi sostitutiva di quella attualmente stipulata.
- 4.4. La validità dell'autorizzazione è subordinata alla presentazione all'ente Provincia di Alessandria, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, della garanzia fideiussoria di cui ai commi precedenti.
- c) di trasmettere il presente atto, digitalmente firmato, allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Cassine per gli adempimenti di competenza come previsto dall'art. 7, comma 6 del D.P.R. 160/10 e dalla Circolare della Regione Piemonte n. 3/ASC/AMD/SRI datata 19/03/2012. Lo Sportello Unico dovrà dare comunicazione a questi Uffici della conclusione del procedimento di competenza;
- d) di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica;
- e) di dare atto che è avvenuta la registrazione della presente determinazione nel registro informatico della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale;
- f) di dare atto che per la presente determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica;
- g) di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- h) di disporre che la presente Determinazione Dirigenziale sia custodita secondo i disposti del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
- i) di dare atto che l'esecuzione della presente Determinazione è affidata al Servizio Geologico e Attività Estrattive.

Ing. Paolo Platania Dirigente *ad interim*
della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
che attribuiscono pieno valore probatorio)